

**STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
AVV. A. MUSSONI & AVV. D. MORRI**

Via E. Rodriguez Senior n. 3, 47924 RIMINI  
Via Marecchiese n. 562, Corpolò, 47923 RIMINI  
Tel. e fax (0541) 1833662; P.IVA 03777770409  
cell. 339 6862834 (Avv. Mussoni); cell. 339 7190690 (Avv. Morri)

**STUDIO LEGALE  
AVV. DEBORA PISCAGLIA**

Via Flaminia n. 171/B 47923 RIMINI (RN)  
Tel. 0541-392260 Fax: 0541-1642360  
e-mail [avv.deborapiscaglia@gmail.com](mailto:avv.deborapiscaglia@gmail.com)  
P.IVA 03784350401 C.F. PSC DBR 70E60 H294F

**TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda  
cautelare ex artt. 669 bis e/o 700 c.p.c.**

**E**

**con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte**

**NELL' INTERESSE**

dell'assistente amministrativo sig. **Gagliardi Vincenzo**, nato ad Altamura (BA) il 12.08.1981 e residente in (70024) Gravina di Puglia (BA), alla via Pisa n. 27, C.F. GGLVCN81M12A225Y, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Davide Morri del Foro di Rimini, con Studio ivi in Via E. Rodriguez Senior n. 3, 47924, C.F. MRRDVD73P12H2940, PEC [davide.morri@ordineavvocatirimini.it](mailto:davide.morri@ordineavvocatirimini.it) e dall'Avv. Debora Piscaglia del Foro di Rimini, con Studio ivi in Via Flaminia n. 171/B, C. F. PSCDBR70E60H294F, PEC [debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it](mailto:debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it) ed elettivamente domiciliato presso il primo procuratore in Rimini, via E. Rodriguez Senior n. 3, giusta procura alle liti in calce al presente ricorso ed acclusa alla busta telematica, nonché comunque agli indicati indirizzi di posta elettronica certificata ex art. 16 sexies (domicilio digitale) d.lgs. 179/2012 e ss.mm.ii.,

**- ricorrente -**

**contro**



- **Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.**, corrente in Roma al viale Trastevere n. 76/A, (C.F. 80185250588);

- **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Direzione Generale, in persona del dirigente pro-tempore** corrente in Bologna (BO), alla via Dè Castagnoli n. 1, 40126, (C.F. 80062970373);

- **Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna - Ufficio VII, ambito Territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena e Rimini - Sede di Rimini, in persona del dirigente pro-tempore**, corrente in Rimini al Corso d'Augusto n. 231, (C.F. 92086100408),

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in (40123) Bologna, Via Alfredo Testoni n. 6, all'indirizzo di posta elettronica certificata [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

- **resistenti** -

#### **Ed altresì nei confronti di**

Tutti i soggetti collocati nella **graduatoria permanente per il personale ATA, per la provincia di Rimini pubblicata il 04.08.2026 ([doc. 0](#))**, in esito a bando di concorso pubblicato con Decreto n. 334 del 21.04.2026 ([doc. 13](#)), c.d bando 24 mesi per l'accesso alla prima fascia per il profilo di **Assistente Amministrativo**,

- **potenziali controinteressati** -

#### **In punto a:**

accertamento dell'illegittimità della graduatoria pubblicata il 04.08.2026, disapplicazione della stessa e riconoscimento del giusto punteggio e quindi conseguente corretto collocamento in graduatoria alla posizione prima e pertanto diritto al conseguimento di contratto a tempo indeterminato.

\*\*\*

#### **PREMESSE STORICHE ED IN FATTO**



Con precedente ricorso ancora in via di estrema urgenza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 669 bis e 700 c.p.c. proposto in data 08.08.2022 ([doc. 1](#)), il sig. Gagliardi Vincenzo, premettendo di essersi diplomato nell'anno 2000 presso l'ITC V. Bachelet di Gravina (BA) e di avere poi svolto ben 5 anni di servizio militare presso l'esercito italiano, partecipava alla domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto (III fascia) secondo il DM 50/2021 indicando anche gli anni svolti come servizio militare i quali però, pur essendo stati espletati dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ed utile per l'inserimento nelle graduatorie personale ata, diploma di scuola secondaria superiore, venivano considerati non come servizio effettivo con l'attribuzione di punti 6 per anno, bensì come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali, con punteggio di 0,6 per anno, in quanto svolti non in costanza di nomina.

Ciò premesso e forte del fatto che sul punto si era ormai consolidata la giurisprudenza e di merito e di legittimità, chiedeva che gli fossero riconosciuti i punti per tutti i cinque gli anni svolti come militare, ossia punti 6 x 5 anni, ovvero punti 30 anziché 0,6 x 5 ossia punti 3, come invece gli erano stati attribuiti.

Stante l'urgenza di provvedere in vista dell'inizio dell'anno scolastico e stante il fatto che con la diversa e ritenuta meritevole considerazione del punteggio (30 punti appunto, anziché 3, quindi con l'attribuzione di 27 punti in più per il servizio militare reso), avrebbe fatto un salto in avanti molto importante nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA e che ciò quindi gli avrebbe consentito di avere e sin da subito un posto a tempo indeterminato allora come collaboratore scolastico, faceva domanda di provvedere



in via cautelare essendo imminenti e le nuove assegnazioni per le supplenze e le nomine in ruolo.

Invero, come bene si spiegava in quella sede, il Gagliardi era inserito nella graduatoria III fascia ata, sia nel profilo di assistente amministrativo, che di collaboratore scolastico: mentre però nel profilo di assistente amministrativo, aveva visto l'attribuzione di punti n. 11, nel profilo di collaboratore scolastico poteva vantare punti 17 (in entrambi i casi occupando invero posizioni infime nelle rispettive graduatorie).

Si faceva dunque presente che quando all'allora istante si fossero riconosciuti integralmente i punti per gli anni di servizio di leva e di servizio in ferma volontaria, ossia 27 punti in più rispetto a quelli inizialmente riconosciuti, nel profilo di assistente amministrativo, anziché 11 punti ne avrebbe avuti **38** (11 + 27), mentre nel profilo di collaboratore scolastico, anziché 17 punti, ne avrebbe avuti **44** (17 + 27).

Rappresentava inoltre anche che aveva potuto partecipare al concorso del bando cd. 24 mesi, ossia al bando per la graduatoria di prima fascia, solo nel profilo di collaboratore scolastico, profilo per il quale aveva effettivamente prestato servizio, non avendo invece ricevuto incarichi come assistente amministrativo (e quindi non avendo potuto maturare i 24 mesi di servizio necessari alla partecipazione del bando appositamente aperto anche per quel profilo) data l'infima posizione occupata in graduatoria. Chiedeva pertanto che anche in prima fascia - profilo di CS - fosse ricollocata la sua posizione con la considerazione del giusto punteggio, ossia 30 punti per il servizio militare espletato e non 3 come invece inizialmente riconosciutigli.

Ritenendo sussistenti i presupposti cautelari, in esito ad apposita udienza, il Tribunale, in funzione di Giudice



del Lavoro, accoglieva la domanda cautelare con ordinanza resa in data 26.08.2022 ([doc. 2](#)), così testualmente disponendo:

*<<ORDINA alle amministrazioni scolastiche convenute di operare la giusta collocazione del ricorrente in prima fascia nel profilo di collaboratore scolastico mediante l'attribuzione di 44 punti per il profilo di collaboratore scolastico e di 38 punti per il profilo di assistente amministrativo...>>.*

Ora, siccome l'ordinanza così come scritta recava con sé delle imprecisioni in quanto avrebbe potuto generare confusione tra il punteggio della prima fascia CS (collaboratore scolastico) e terza fascia CS e terza fascia AA (assistente amministrativo), per il quale ultimo profilo infatti il Gagliardi era allora inserito unicamente in terza fascia non avendo sino ad allora mai prestato servizio, si avanzava istanza di correzione in data 27.08.2022 (ns. [doc. 3](#)), in esito alla quale il Giudice del Lavoro emetteva provvedimento di correzione disponendo che il dispositivo della precedente ordinanza dovesse intendersi **"...ordina alle amministrazioni scolastiche convenute di operare la giusta collocazione del ricorrente sia in prima fascia nel profilo di collaboratore scolastico, sia in terza fascia, mediante l'attribuzione di 44 punti per il profilo di collaboratore scolastico e di 38 punti per il profilo di assistente amministrativo"** ([doc. 4](#)), in tal modo chiarendosi, senza ombra di dubbio che il Gagliardi avrebbe avuto la giusta considerazione in prima fascia nel profilo di collaboratore scolastico, mentre in terza fascia, avrebbe visto la giusta collocazione nelle graduatorie, sia nel profilo di CS con punti 44, che nel profilo di AA con punti 38.

Solo pochi giorni dopo, in data 06.09.2022, in un'ottica di fattiva collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, in persona dell'allora Dirigente



Dott. Mario Maria Nanni, si conveniva un accordo transattivo in seno al quale, premesso il contenzioso in essere che era volto ad ottenere la giusta collocazione del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sia nel profilo di collaboratore scolastico che di assistente amministrativo ed anche la giusta collocazione in prima fascia come c.s., premesso altresì il tenore dell'ordinanza del Tribunale di Rimini siccome corretta, dietro l'impegno di rinunciare al ricorso a spese compensate da parte del ricorrente, l'Amministrazione scolastica si sarebbe impegnata ad accantonare un posto di ruolo profilo di collaboratore scolastico sul futuro contingente a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica retrodatata al 01.09.2022 ed inoltre si sarebbe impegnata a dare quanto più celere attuazione all'ordinanza del 26.08.2022 corretta in data 30.08.2022 al fine di ottenere che al Gagliardi fosse data la giusta collocazione in terza fascia come c.s. con punti 44 e come a.a. con punti 38. Si precisava poi anche al punto 4 della detta transazione, ad evidente necessità di ulteriore (e comunque pleonastico) chiarimento che il riconoscimento del predetto punteggio (si ripeta, 44 punti terza fascia c.s. e 38 punti terza fascia a.a.) non avrebbe avuto effetto in prima fascia per quanto atteneva al profilo di assistente amministrativo per il dirimente dato che in prima fascia nel profilo di assistente amministrativo l'allora ricorrente non c'era e non ci poteva essere *"...non possedendo il sig. Gagliardi il requisito specifico dei 24 mesi di servizio..."* (si veda il ns. [doc. 5](#)).

Entrambe le parti venivano a dare seguito alle pattuizioni convenute, tanto è vero che lo stesso 06.09.2022 la scuola "capofila" dell'allora collaboratore scolastico sig. Gagliardi Vincenzo si era immediatamente attiva per rettificare il punteggio delle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto riconoscendo allo stesso e come



appunto convenuto, punti 38 per il profilo di assistente amministrativo e punti 44 per il profilo di collaboratore scolastico (si veda il ns. [doc. 6](#)).

Per quell'anno scolastico poi, ossia per l'a.s. 22/23 il Gagliardi poteva essere chiamato per una prima esperienza come assistente amministrativo con contratto sino al 31.08.2023 presso l'Istituto Comprensivo Cento Storico di Rimini, doc. [9 bis](#)); per l'anno successivo invece, a.s. 2023/2024 veniva occupato come collaboratore scolastico e poi, per gli aa.ss. 24/25 e 25/26 come assistente amministrativo presso il Liceo Scientifico Serpieri di Rimini, ancora doc. 9 bis), presso il quale ultimo istituto anche attualmente il Gagliardi sta prestando servizio.

Del tutto evidentemente il punteggio in entrambi i profili con il tempo e con le esperienze maturate veniva ad aumentare di anno in anno anche in considerazione del conseguimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (doc. 7, domanda di aggiornamento terza fascia assistente amministrativo del 26.06.2024), tanto che in data 04.02.2025 il Liceo Scientifico Serpieri, scuola presso la quale il Gagliardi sta ancora prestando servizio come assistente amministrativo, convalidava il punteggio nel profilo di assistente amministrativo con **punti n. 45,50** ([doc. 8](#)).

Solo pochi mesi fa ed avendo il Gagliardi maturato abbondantemente i 24 mesi come assistente amministrativo (sta facendo il terzo anno sostanzialmente e come detto sopra), veniva in data 13.05.2026 a presentare domanda di inserimento in prima fascia AA, dando conto appunto delle esperienze pregresse e possedendo tutti i requisiti di legge e di bando (ns. [doc. 10](#)).

Forte del punteggio di 45,50 convalidatogli solo l'anno precedente (si veda ancora il doc. 8), si sarebbe atteso un



punteggio aumentato di ulteriori 6 punti di servizio per ottenere un punteggio in graduatoria di prima fascia di 51,50 che gli avrebbe consentito sicuramente una posizione ottimale e molto probabilmente tale da essergli utile per ottenere, **sin dal prossimo 01.09.2026 un posto di ruolo nel profilo di assistente amministrativo**, impiego che sta svolgendo con passione e con profitto.

Accadeva invece che, pubblicate le graduatorie provvisorie in data 11.07.2026, il Gagliardi, basito ed incredulo, si vedeva incomprensibilmente ed inspiegabilmente decurtati molti punti perché se ne vedeva riconosciuti SOLO 28,35 e così inserito in 59esima posizione (ns. [doc. 11](#)).

Certamente, non è chi non veda che se al punteggio di 45,50 come convalidato dal Liceo Serpieri lo scorso 04.02.2025 si aggiungano i punti del servizio dell'anno in corso, **quelli debbano crescere e non possano certo diminuire!!!**

Ma ancora, a vedere la graduatoria provvisoria, si nota come il primo in posizione abbia punti 48,30 e quindi il Gagliardi, senza tema di smentita, sarebbe stato primo con la conseguenza che, al di là di quello che sarà il contingente assunzionale nel profilo di assistente amministrativo di quest'anno (ancora non è dato sapere, ma si ipotizza una quindicina di persone, viste le assunzioni degli anni precedenti), **il Gagliardi, appunto in quanto primo, avrebbe avuto la certezza matematica dell'assunzione a tempo indeterminato nella scuola scelta, il liceo Serpieri presso il quale egli lavora da due anni!!!**

Tanto è vero che l'elenco delle disponibilità pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale reca infatti una disponibilità come assistente amministrativo presso il Liceo Serpieri che è appunto la prima scelta del Gagliardi (si veda il [doc. 14!](#)).





Visto ciò l'attuale ricorrente si attivava contattando personalmente gli uffici e parlando con il personale il quale gli avrebbe verbalmente riferito che il punteggio di 28,35 (praticamente quasi dimezzato rispetto a quello che l'attuale ricorrente si sarebbe atteso), sarebbe dovuto alla interpretazione che lo stesso Ufficio Scolastico avrebbe dato della transazione conclusa il 06.09.2022 al cui art. 4 appunto si sarebbe precisato che il punteggio che allora si riconosceva, sulla base di una piena valutazione degli anni di servizio militare, di 38 punti nel profilo di assistente amministrativo, non sarebbe valso per la prima fascia nel profilo appunto di assistente amministrativo ....

Basito, perplesso ed incredulo (giustamente quando quella davvero fosse la ragione!), il Gagliardi presentava un reclamo come da bando di concorso 24 mesi e lo faceva nei termini del bando, in data 15.07.2026, spiegando tutto quanto ed allegando pure il ricorso che si andò a presentare quattro anni fa per la giusta e piena considerazione degli anni di servizio militare, poi l'ordinanza cautelare di accoglimento pieno del 26.08.2022, la successiva istanza di correzione e l'ordinanza corretta e poi, in ultimo, la transazione sottoscritta (ns. [doc. 12](#)).

Senza che l'Ufficio Scolastico desse conto (almeno sino al presente) del reclamo presentato, né desse formalmente spiegazione di quella importante e dirimente ed incomprensibile decurtazione del punteggio, la risposta arrivava implicitamente con la pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta in data 04.08.2026 e nella quale si è confermata l'attribuzione di punti 28,35 e la posizione in graduatoria al n. 59.

Ciò determina che il Gagliardi, pur essendo in graduatoria e potendo aspirare, con lo scorrimento della stessa, nei prossimi anni al posto in ruolo, non lo avrà certamente nei prossimi giorni, come invece avrebbe



meritato, al di là di quello che sarà determinato e pubblicato a brevissimo il successivo e prossimo contingente assunzionale.

\*

Ciò detto e premesso, non resta al sig. Gagliardi Vincenzo, di nuovo e nel silenzio serbato dalla pubblica amministrazione a quanto dallo stesso detto e soprattutto scritto, di rivolgersi - **e pure in via di estrema urgenza** - all'illustrissimo Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, ritenendo la **graduatoria permanente per il personale ATA, per la provincia di Rimini pubblicata il 04.08.2026 (doc. 0), in esito a bando di concorso pubblicato con Decreto n. 334 del 21.04.2026**, illegittima e quindi da disapplicarsi, per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

#### (I)

#### Preliminarmente, in punto di giurisdizione

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice del Lavoro sulla presente controversia. Ciò in relazione alla domanda dell'odierno istante di corretto inserimento nelle graduatorie di prima fascia pubblicate il 04.08.2026 e valide per le assunzioni a tempo indeterminato.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta ormai univoca nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, per il fatto che si controverte in tema di determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro



privato: "Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. N. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili". (Cass. Sez. Unite, n. 16756 del 2014).

Ma vi è di più. I provvedimenti dirigenziali finalizzati all'assunzione di personale docente non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autorizzativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (così T.A.R. Lazio, Sezione III bis, sentenza 16 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012, n. 1021 e più recentemente anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2151 del 09.04.2018).



Ed ancora, l'art. 63, comma 1, del D. Lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro"*. La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche *"atti amministrativi presupposti"* non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione (così, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016).

A conferma di quanto sopra è anche l'art. 12 del bando concorso 24 mesi personale ATA n. 334 del 21.04.2026 che ribadisce che *"...avverso la graduatoria, approvata con decreto del Dirigente dell'Ufficio di Ambito Territoriale competente, è esperibile ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro .."*.

\*

## (II)

### **Sulla competenza territoriale del Tribunale di Rimini**

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.M., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c., per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*. Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui era addetto il lavoratore, ai sensi



dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di nostro interesse, l'assistente amministrativo sig. Gagliardi sta ancora prestando servizio presso il Liceo Serpieri di Rimini (si veda il già richiamato doc. 9 bis) e pertanto, a decidere la presente controversia non può che essere il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro.

\*

### (III)

**Diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il pieno punteggio come assistente amministrativo e quindi la prima posizione nella graduatoria AA pubblicata il 04.08.2026 con conseguente diritto al conseguimento sin dall'inizio del prossimo anno scolastico del contratto a tempo indeterminato presso l'istituzione scolastica di sua prima scelta. Illegittimità e quindi disapplicazione della graduatoria e conseguente condanna della PA all'inserimento in graduatoria nella corretta posizione.**

Sul punto in sostanza si è già detto molto sopra e pertanto basterà richiamare per sommi capi quanto serve.

Il Gagliardi era inserito in terza fascia alla data del 06.09.2022 (si veda l'atto transattivo sottoscritto, ns. doc. 5 e il decreto di convalida del punteggio dello stesso giorno dell'Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri, [doc. 6](#)) nel profilo di assistente amministrativo con punti 38, come appunto Codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro aveva disposto nell'ordinanza del 26.08.2022 poi corretta in data 30.08.2022.

È parimenti noto, fatto di gigantesca immediatezza, che il punteggio vada aumentando nel corso del tempo, sia per i servizi prestati in quel profilo sia per i servizi prestati



in profili diversi, ma sempre aumenti e non possa che aumentare.

Passando pertanto dalla terza fascia alla prima fascia ossia potendo inserirsi il dipendente nella graduatoria provinciale definitiva di prima fascia per avere svolto il periodo di 24 mesi di servizio, è giocoforza che vi si entri con il punteggio che via via nel corso del tempo è cresciuto ed altresì con l'aggiunta degli ultimi servizi: come è possibile invece che per il Gagliardi il punteggio passando dalla terza fascia alla prima fascia sia stato praticamente dimezzato????

Non vi è ragione!

Come scritto sopra, alle preoccupate ed incredule richieste di spiegazioni del dipendente all'ufficio competente, si sarebbe sentito dare verbalmente la risposta che l'art. 4 dell'accordo transattivo concluso in data 06.09.2022 a definizione del giudizio allora pendente, avrebbe previsto che il punteggio che allora si stava assegnando non sarebbe valso per il profilo di assistente amministrativo in prima fascia ...

Ripetiamo, se è questa la ragione, davvero la circostanza rivestirebbe un aspetto a dir poco paradossale.

Il Gagliardi ha dato conto comunque di tutto quello che vi era stato scrivendo un atto di reclamo con allegato tutto il materiale utile alla corretta (quando ce ne fosse stato bisogno) interpretazione di quell'accordo e cioè tutti gli atti dai quali quell'accordo era derivato: appunto il ricorso dell'agosto 2022, la prima ordinanza cautelare del 26.08.2022 che in modo impreciso aveva ordinato l'attribuzione all'allora collaboratore scolastico del punteggio anche in prima fascia assistente amministrativo in cui non avrebbe invece potuto esserci, l'istanza di correzione in cui si evidenziava con precisione tutto quanto



e infine l'ordinanza corretta e poi, di nuovo, l'atto transattivo.

Ebbene, nessuna risposta, nessuna spiegazione, soltanto il punteggio attualmente attribuito e sostanzialmente dimezzato rispetto a quello che il Gagliardi si sarebbe giustamente atteso e, di più, la necessità di un nuovo ricorso con istanza cautelare di estrema urgenza perché non si è avuta la disponibilità dell'ufficio scolastico di autonomamente porre rimedio a quello che si ha ragione di credere non può che essere un errore e/o una evidente mancanza di corretta e giusta interpretazione, che però sta portando un danno importante all'ancora attuale ricorrente.

Ma sul punto, la condizione di cui all'art. 4 dell'accordo transattivo, altro non faceva se non pleonasticamente ribadire quello che già si era ribadito e nell'istanza di correzione avanzata da questa difesa e poi nell'ordinanza successivamente corretta e cioè che al settembre 2022 il Gagliardi aveva prestato servizio solo come collaboratore scolastico e mai invece come assistente amministrativo. Ciò essendo - ma ci si consenta, il tutto pare di una chiarezza elementare!!! - egli non avrebbe mai e poi mai essere inserito in prima fascia come assistente amministrativo, perché non aveva mai lavorato in tal profilo e quindi non aveva maturato il periodo di anzianità necessario, ossia i 24 mesi di servizio.

Ciò essendo, egli sarebbe rimasto inserito come assistente amministrativo solo in terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (appunto, di terza fascia), con il punteggio che allora gli si era riconosciuto, cioè 38 punti.

E ciò non può suscitare dubbi perché al punto 4 si scriveva che il riconoscimento di quel punteggio non avrebbe avuto effetto per le graduatorie di prima fascia "...per



*quanto attiene il profilo professionale di assistente amministrativo..." e si aggiungeva "...non possedendo il sig. Gagliardi il requisito specifico dei 24 mesi di servizio".*

Ma non è chi non veda che dopo quattro anni da allora egli quel servizio lo ha maturato e il punteggio di 38 punti al 06.09.2022 sia poi cresciuto, tanto che al 04.02.2025 è lo stesso Liceo Serpieri che lo convalida (comprensivo anche della certificazione di alfabetizzazione digitale) come di 45,50 (ns [doc. 8](#)).

Pertanto, passando poi in prima fascia, per tutte le conseguite esperienze, certificazioni varie ed ogni altro requisito di legge e di bando, il punteggio ultimo convalidato di 45,50 sarebbe stato da ulteriormente aumentare di almeno 6 punti per il successivo ed ancora attuale servizio per arrivare almeno (salvo errori ed omissioni che sarà l'Ufficio scolastico a dover valutare) al punteggio di 51,50 con l'ulteriore evidente conseguenza del primo posto in graduatoria e dell'imminente convocazione per la sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato.

Invece così non è stato e perché ???? A quanto parrebbe, per una lettura solo distorta, incomprensibile (non vorremmo dire secondo mala fede e scorrettezza!) che l'Ufficio Scolastico ha dato a quell'accordo che invece in un'ottica di fattiva e leale e buona collaborazione si era al tempo concluso!

Ad ogni modo, il Gagliardi ha diritto di vedersi IMMEDIATAMENTE riconosciuto il punteggio pieno che gli spetta portando seco in prima fascia il punteggio da ultimo meritato e siccome convalidato in terza fascia di punti 45,50 cui vanno aggiunti i servizi dell'ultimo anno ancora attualmente in corso e durante il quale il ricorrente sta lavorando nel profilo di assistente amministrativo.





Da ciò conseguirà la prima posizione in graduatoria e il certo contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo e pur anche nella scuola scelta dallo steso Gagliardi che è il Liceo Serpieri dove anche al presente, come già detto, egli sta lavorando con un contratto a tempo determinato in scadenza al prossimo 31.08.2026.

\*

### **Istanza cautelare**

#### **Anche in via di provvedimento inaudita altera parte**

#### **Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora**

In ordine alla sussistenza del presupposto cautelare del *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente a tutto quanto già scritto ed argomentato sopra.

In ordine invece all'estremo del *periculum in mora*, si ribadisce che il Gagliardi avrebbe dovuto essere al primo posto della graduatoria di prima fascia valida per le assunzioni a tempo indeterminato come assistente amministrativo.

Ciò significa che egli, a prescindere da quello che sarà il contingente assunzionale per il personale ata e per il profilo specifico del personale che si andrà ad assumere come assistente amministrativo, **certamente avrebbe avuto il posto di lavoro a tempo indeterminato sin dal prossimo 1 settembre**, cosa che invece, oggi, essendo al 59esimo posto della graduatoria, non avrà per diversi anni, sin tanto che le assunzioni di volta in volta effettuate non verranno a far scorrere la graduatoria sino a far consentire all'attuale ricorrente di ottenere una posizione utile.

Non serve dire che le assunzioni si faranno nel giro di qualche giorno, in vista dell'apertura dell'anno scolastico, appunto per l'imminente 01.09.2026, di qui l'estrema urgenza di provvedere e la necessità di un provvedimento e di un



pronunciamento *inaudita altera parte* che consenta di conservare le ragioni di diritto soggettivo che spettano al sig. Gagliardi che si vedrebbe altrimenti pretermesso quando l'Ufficio Scolastico procedesse alle assunzioni e lo facesse senza tener conto di lui e della sua giusta e meritata collocazione.

È pertanto di fondamentale importanza per il ricorrente vedersi riconosciuto, eventualmente anche in via cautelare di urgenza e pure con riserva di essere confermato all'esito del giudizio di merito, il punteggio effettivamente meritato come assistente amministrativo e quindi il primo posto in graduatoria di prima fascia, ottenendo così la certezza del contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo e per di più, in quanto primo in graduatoria, anche nella scuola scelta per prima che è quella in cui egli sta lavorando attualmente.

\*

**ISTANZA ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 cpc**

**Notificazione mediante pubblicazione sul sito del  
Ministero/Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini**

Come visto il numero delle persone che compongono la graduatoria permanenti per il personale A.T.A. pubblicata il 04.08.2026 e valida ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato è cospicuo e pertanto sarebbe certo impossibile raggiungere ciascun potenziale controinteressato. Inoltre, se si aggiunge che il ricorrente, chiedendo di vedersi riconosciuto il punteggio pieno che gli spetta passerebbe al primo posto, egli verrebbe a precedere tutti gli altri colleghi iscritti nella stessa lista.

È pertanto opportuno procedere con la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito del



Ministero, nella apposita pagina "atti di notifica" ed altresì sul sito dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, onde ottenere la maggiore conoscibilità possibile della presente vertenza ed assolvere all'obbligo dell'integrazione del contraddittorio.

\*\*\*

### **PERTANTO**

Il sig. Gagliardi Vincenzo, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

### **ricorre**

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Rimini, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**In via cautelare,**

**eventualmente anche inaudita altera parte:**

- data l'urgenza di provvedere in vista delle prossime nomine in ruolo per il profilo di assistente amministrativo, riconosciuto il buon diritto del ricorrente, **ordinare** alla PA di disporre **IMMEDIATAMENTE** la **corretta posizione in graduatoria di prima fascia profilo Assistente Amministrativo pubblicata il 04.08.2026 valida per la provincia di Rimini**, eventualmente con riserva in attesa del pronunciamento di merito, assegnando punti 51,50 (salvo errori od omissioni e/o il giusto punteggio che sarà riconosciuto di giustizia all'esito della fase di merito) e pertanto la posizione prima in graduatoria e quindi la nomina per il contratto a tempo indeterminato e nella scuola di prima scelta dello stesso ricorrente, e/o **comunque di**



provvedere alle prossime nuove nomine a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo con riserva in vista della tutela e della garanzia delle giuste posizioni giuridiche dell'istante e/o con accantonamento di posto utile che sarebbe spettato all'istante;

- nel merito, previa conferma dell'eventualmente concesso provvedimento cautelare e previa eventuale disapplicazione della graduatoria ex decreto 334 del 21.04.2026 e pubblicata in data 04.08.2026 in parte qua, **accertare** e **dichiarare** il diritto dell'odierno ricorrente di ottenere la corretta posizione ed il corretto punteggio siccome maturato e da ultimo convalidato dal Liceo Serpieri in data 04.02.2025 oltre a quello successivamente maturato.

Si fa sin d'ora richiesta di avanzare domanda di risarcimento danni che eventualmente e nel frattempo saranno occorsi all'istante in conseguenza dell'illegittimo operare della P.A.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori.

\*\*\*

#### **Dichiarazione di valore**

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto sconta un contributo unificato di € 259,00

\*\*\*

#### **In via istruttoria**

Si produce la seguente documentazione:

All.to A:

procura alle liti.



Documenti:

- 0) graduatoria definitiva personale ATA Provincia di Rimini del 04.08.2026;
- 1) ricorso ex artt. 414 cpc e 669bis e/o 700 cpc del 03.08.2022;
- 2) ordinanza cautelare Trib. Rimini del 26.08.2022;
- 3) istanza correzione errori materiali del 27.08.2022;
- 4) ordinanza cautelare corretta del 30.08.2022;
- 5) transazione del 06.09.2022;
- 6) convalida punteggio III fascia ATA Istituto Dante Alighieri del 06.09.2022;
- 7) domanda aggiornamento punteggio III fascia AA del 26.06.2024;
- 8) convalida punteggio III fascia AA Liceo Serpieri del 04.02.2025;
- 9) aggiornamento punteggio III fascia AA del 28.04.2025;
- 10) domanda partecipazione bando 24 mesi per prima fascia AA;
- 11) graduatoria provvisoria I fascia AA del 11.07.2026;
- 12) reclamo proposto da Gagliardi il 15.07.2026;
- 13) bando 24 mesi I fascia AA, n. 334 del 21.04.2026;
- 14) disponibilità personale ATA provincia di Rimini pubblicato il 07.07.2026.

\*\*\*

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza della difesa processuale delle controparti.

\*

Per le comunicazioni di Cancelleria, si indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata



davide.morri@ordineavvocatirimini.it e  
debora.piscaglia@ordineavvocatirimini.it.

\*

Con osservanza.

Rimini, lì 13.08.2026

Avv. Debora Piscaglia

Avv. Davide Morri

